

DIPA	RTII ICIO	and the same of the	AFFAI	n isti	The wife control of the w	- 12 Tr. 120
		percent.	er transition of the	equition not the		
N ₅ _	Р	NS	100	<u> </u>	LO	
Data	3	03-	- 27	-201	12	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO DI LEGGE "ORDINAMENTO DEL NOTARIATO"

Eccellenze e colleghi Consiglieri,

da molti anni è sentita l'esigenza di una normativa organica in materia di notariato. E ciò non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma anche le istituzioni ed i cittadini. Infatti, un quadro normativo completo è la premessa imprescindibile per la certezza del diritto, specialmente in un ambito in cui soggetti privati esercitano funzioni pubbliche storicamente di competenza di organi dello Stato.

Facendosi carico di un problema che incide sulla qualità della professione notarile e sul pieno riconoscimento anche a livello internazionale della correttezza dello svolgimento di tale importantissima funzione, l'Ordine degli Avvocati e Notai ha condotto un lungo lavoro di elaborazione e di studio ed ha pertanto predisposto una bozza dalla quale è derivato il presente articolato.

Il progetto di legge muove dunque dalla volontà di razionalizzare l'ordinamento notarile con l'adozione di una normativa organica e nuova che conformi l'attività notarile sammarinese ai principi attuati negli altri Stati.

In questa prospettiva, il progetto tende quindi ad adeguare la legislazione notarile sammarinese alle normative internazionali anche sotto il profilo della trasparenza, della circolazione degli atti, della correttezza degli strumenti giuridici, quali sono appunto gli atti notarili, utilizzati negli scambi commerciali e nella vita delle persone.

Il progetto è redatto con una formulazione originale, ma, quanto ai contenuti, è ispirato ovviamente, oltre che alla legislazione italiana, alla legislazione dei Paesi che in materia si ispirano al sistema del cosiddetto "Notariato Latino".

A tale proposito si deve rilevare che, nell'ambito di una ripresa di contatto con l'Unione Internazionale del Notariato, l'Ordine ha sottoposto il progetto all'attento esame di un'apposita commissione dell'importante ente internazionale.

Questa Commissione, composta da tre notai, esperti conoscitori delle legislazioni degli Stati aderenti, ha formulato alcune osservazioni, accolte in grandissima parte nell'attuale





formulazione, ma ha considerato il progetto di legge che qui si illustra sostanzialmente conforme ai principi internazionali in materia di notariato. Alcune osservazioni che investono l'impostazione d'ordinamento della professione legale e notarile, sono utilissimi spunti di riflessione.

La proposta di legge si pone numerosi fondamentali obiettivi.

Il primo è quello di effettuare una attenta ricognizione e raccolta delle norme che disciplinano il notariato e di quelle che regolano la redazione degli atti notarili; è infatti necessario raccogliere in un unico testo le norme attualmente disseminate nel diritto comune, nello Statuto dell'Ordine degli Avvocati e Notai, in diverse altre Leggi (legge di Registro, legge sull'Archivio Pubblico, ecc.) introducendovi gli indispensabili aggiornamenti. Inoltre sono colmate numerose lacune che hanno creato difformità nella redazione degli atti notarili e hanno lasciato dubbi sulla correttezza di alcuni usi invalsi nella pratica.

Alcune prassi di correttezza che nei decenni, in assenza di norme positive, si sono consolidate nella corrente pratica notarile sammarinese, trovano in questo testo la dignità di norme di legge.

Con l'allegato progetto di legge sono altresì introdotte rigorose norme deontologiche e chiare norme che evitino abusi e scorrettezze del singolo Notaio, colpendo con sanzioni gli eventuali trasgressori.

Una delle più importanti finalità di questa iniziativa legislativa, è di adeguare la legislazione del nostro Paese alle norme vigenti nella maggioranza degli Stati e agli standard internazionali di trasparenza e di correttezza. Anche un atto notarile, infatti, deve poter circolare ed essere considerato valido nel resto del mondo. Per cui deve essere formato in base a regole riconosciute al di fuori dei nostri confini.

Con l'allegato progetto di legge proposta si vuole che gli atti dei Notai sammarinesi siano "elaborati e formati" in base a regole di contenuto analogo a quello imposto dalle legislazioni degli altri Paesi della comunità internazionale e possano così circolare e spiegare la loro efficacia nel tessuto economico europeo ed extraeuropeo come gli atti redatti dai notai di altri stati (cfr. artt. 13 e seguenti).

Il progetto prevede dunque, fra le altre cose:

 la libera consultazione degli atti e dei repertori, informando questa materia ad un più attuale principio di trasparenza (art. 38), fatta eccezione naturalmente per gli atti di ultima volontà durante la vita del testatore;





- l'obbligatorietà dell'iscrizione nel repertorio anche delle scritture autenticate;
- l'istituzione di un apposito repertorio anche per gli atti di ultima volontà oltre che per gli atti di protesto (Titolo IV);
- un'intensificazione dei controlli sulla correttezza dell'attività del singolo Notaio, ed in particolare della compilazione del repertorio, per evitare possibili deprecabili abusi (artt. 55 e seguenti).

Il progetto di legge è suddiviso in otto titoli.

Il Titolo I è dedicato alle disposizioni generali e quindi alla definizione delle principali caratteristiche della professione di notaio.

Con la definizione della funzione notarile si pone in risalto il dovere di autonomia, indipendenza ed imparzialità del notaio anche nei confronti della parte o delle parti che lo hanno incaricato, nonché l'obbligo del notaio di prestare il suo ministero, salvo le incompatibilità ed il divieto di prestare la sua attività al di fuori del territorio della Repubblica. Sono indicati i requisiti professionali e di onorabilità e le incompatibilità, in gran parte mediante rinvio al Decreto n. 56/1995 con cui è recepito lo Statuto dell'Ordine Avvocati e Notai e l'Ordinamento della Professione di Avvocato e Notaio.

L'art. 2 prevede che il Notaio sia investito delle funzioni dopo aver prestato giuramento avanti il Segretario di Stato per gli Affari Interni. Il giuramento è prestato successivamente all'iscrizione all'Ordine degli Avvocati e Notai (art. 9) che ha il compito di verificare in via preventiva la sussistenza dei requisiti e gli adempimenti di legge. Viene così ripristinata una procedura già vigente in passato (e soppressa dalle norme sull'Ordine) con il deposito del sigillo notarile mediante apposizione della sua impronta in calce all'atto del giuramento insieme alla firma. La solennità del giuramento dinanzi al Ministro alla Giustizia è presente in molti ordinamenti a sottolineare la funzione pubblica del notaio, ed è suggerita dalla Commissione dell'Unione Internazionale del Notariato. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni riacquisisce il ruolo di un tempo, in ragione delle funzioni che questa figura ha tuttora nel nostro ordinamento a differenza di quanto è previsto in altri.

Negli artt. 5 e 6 si prevedono particolari attribuzioni del notaio in materia civile, commerciale e processuale, fra i quali si segnalano le seguenti novità in analogia con altre legislazioni ed introdotte anche per alleggerire il lavoro del Tribunale in ambiti in cui la funzione può essere validamente e senza controindicazioni espletata dai notai. Ci si riferisce al





compimento di alcuni atti su delega dell'autorità giudiziaria, e ad alcuni atti in materia di diritto di famiglia e precisamente al ricevimento di atti di separazione e di divorzio, solamente nel caso di assenza di figli.

L'art. 8 vieta al notaio di ricevere atti in presenza di determinate circostanze, fra cui l'incompatibilità per parentela e affinità con le parti.

Alcuni articoli contengono disposizioni sull'obbligo di assicurazione, sui sigilli, sui repertori e sull'esame di abilitazione.

Il Titolo II è dedicato agli atti notarili. Si segnalano in particolare: l'obbligo di indagare la volontà delle parti e di dare ad essa la forma giuridica più appropriata (art. 13) e la possibilità di rettifica dell'atto (art. 20) con certificazione notarile.

Con le norme relative alla lingua da usare nell'atto, all'intervento di parti che si esprimono in lingue diverse da quella italiana, o di parti prive della vista, della parola o dell'udito o della possibilità materiale di sottoscrivere, si colmano lacune rilevanti, disponendo le necessarie cautele.

L'art. 28 contiene una dettagliata previsione dei casi di nullità dell'atto e l'art. 29 detta la disciplina delle annotazioni da farsi sugli atti.

Negli articoli successivi le autenticazioni, la vidimazione, i requisiti minimi di ogni altro atto ed infine l'efficacia probatoria degli atti redatti dal notaio.

Il Capo II contiene le norme relative agli obblighi che incombono al notaio dopo la formazione dell'atto: custodire e depositare gli originali, consentire l'ispezione e la lettura degli atti e del repertorio, rilasciare copia.

Dei sigilli tratta il Titolo III. Fino ad ora i notai potevano liberamente predisporre il loro sigillo senza alcun vincolo così che la maggior parte dei sigilli in uso riproducono nella parte centrale lo stemma della Repubblica, ma con fogge diverse; altri riproducono stemmi di famiglia o altri emblemi e simboli legati. Nel contorno quasi tutti i sigilli in uso riportano il nome del notaio e la sua qualifica; alcuni riportano il titolo accademico ed altri no; diverse sono poi le dimensioni dei sigilli. La conseguenza è una mancanza di omogeneità che l'Ordine stesso ha ritenuto non più adeguata alle esigenze di riconoscibilità e riconducibilità dei sigilli, quali esternazione e segno tangibile dell'intervento del notaio, pubblico ufficiale investito di pubbliche funzioni.

Demandandone la predisposizione e la consegna all'Ordine degli Avvocati e Notai, sono





fissati la forma ed il contenuto grafico e testuale del sigillo ad umido e del sigillo a secco, tenuto conto delle recenti leggi costituzionale n. 1/2011 ed ordinaria n. 190/2011 che dispongono in merito rispettivamente allo stemma ufficiale della Repubblica e al suo utilizzo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla disciplina dei repertori (Titolo IV). I repertori diventano tre: uno per gli atti notarili e le scritture private autenticate; uno per gli atti di ultima volontà; ed uno per i protesti.

La novità inerente l'inserimento nel repertorio delle scritture private autenticate, risponde alla volontà di realizzare una trasparenza, sempre più ambita all'interno ed a livello internazionale, premessa per il sicuro riconoscimento del "valore" delle scritture private autenticate dai notai sammarinesi.

Il Repertorio degli atti di ultima volontà è introdotto per preservare la riservatezza di tali atti.

Nei repertori devono essere indicati il solo numero di repertorio, per gli atti che il notaio non deve conservare, ed anche il numero di conservazione e custodia, per gli atti che il notaio deve conservare (art. 52).

Il Titolo V è dedicato all'assenza del notaio, alla sospensione e cessazione dell'esercizio delle funzioni notarili per motivi di salute, per la sanzione disciplinare della sospensione o per l'assunzione di cariche pubbliche incompatibili con l'attività professionale ed altre cause, o, a titolo definitivo, per la perdita irreversibile delle facoltà intellettive, la sanzione della cancellazione o della radiazione, il raggiungimento dei limiti di età, l'irrogazione di condanne penali.

Il Titolo VI, dedicato alle sanzioni disciplinari, contiene quasi esclusivamente rinvii alla legge quadro in materia di libere professioni (n. 51/1991) e al decreto istitutivo dell'Ordine degli Avvocati e Notai (n. 56/1955) in quanto sono ivi già previste le sanzioni disciplinari (che, si ricorda, possono andare dal semplice richiamo fino alla radiazione) e tutte le procedure di applicazione.

Le norme transitorie (Titolo VII) sono destinate a disciplinare il passaggio fra la previgente disciplina e quella dettata dalla nuova legge in particolare per l'applicazione delle nuove norme ai notai che già stanno svolgendo la professione. Per quanto riguarda la presenza dei testimoni, l'Ordine ha segnalato l'esorbitanza degli otto testimoni richiesti dal diritto comune per la redazione di alcuni atti. Effettivamente, in un paese di ridotte dimensioni si





possono presentare frequentemente casi in cui uno dei testi idoneo al momento della stipula dell'atto, divenga in seguito inidoneo magari per aver sposato un parente di una delle parti interessate, provocando così del tutto ingiustamente la possibilità di impugnare un atto. Per tale motivo è stato suggerito l'inserimento dell'art. 72 per gli atti già stipulati all'entrata in vigore della legge, i quali così possono rimanere validi a condizione che il numero dei testi rimasti idonei non sia inferiore a quello previsto dal presente progetto di legge.

Eccellenze e colleghi Consiglieri,

il progetto di legge allegato costituisce un traguardo atteso da molto tempo. Per questo si esprime viva soddisfazione ed un sentito ringraziamento all'Ordine degli Avvocati e Notai ed in particolare a quei notai che hanno lavorato al testo ed hanno determinato questo importante risultato a cui tiene moltissimo anche la Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

Si ringraziano inoltre, quei Consiglieri che hanno formulato osservazioni e proposte al testo a suo tempo loro inviato.

Considerati gli alti contenuti e finalità del progetto allegato, si confida nel suo favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

SEGRETARIO DI STATO PER GLÍ AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta